



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 12253

Delibera n. 1258/2023

Il Consiglio nella seduta del 10.10.2023, composto come da verbale in pari data;

udito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

richiamata la delibera consiliare n. 1028 del 25/07/2023 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 05/09/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 posto da VPS e n. 2 Giudici presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la richiesta di applicazione del candidato:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
DE LULLO EGISTO	VPS	CGT1 GRADO ROMA	122	VPS

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapacità di partecipanti della carica richiesta;

rilevato che il candidato dott. **DE LULLO Egisto** risulta abbia depositato un numero complessivo di sentenze oltre il termine dei 30 giorni in misura pari o superiore al 70% di quelle totali e, pertanto, non può essere ammesso alle valutazioni;

rilevato, inoltre che il Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha espresso parere negativo all'applicazione del dott. **DE LULLO**;

rilevato che, non sono pervenute altre istanze di partecipazione per la carica di **Vicepresidente**;

rilevato che, non sono pervenute istanze di partecipazione per la carica di **Giudice**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

- di dichiarare l'interpello bandito con delibera n. 1028 del 25/07/2023 **deserto** per assenza di domande di partecipazione;
- **di revocare** l'applicazione del dott. **Egisto De LULLO** prorogata con del. n. 1028 del 25/07/2023 a far data dal **23/10/2023**.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III-**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo** di Rieti, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;

IL PRESIDENTE
Firmatario1